

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VALITUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1974

Istituzione del Ministero dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica

ONOREVOLI SENATORI. — La presentazione di questo disegno di legge è stata determinata dalla esigenza, non ulteriormente differibile, di potenziare il settore della ricerca scientifica e tecnologica che è, tra tutti i settori in cui si articola oggi la vita nazionale, quello che maggiormente condiziona il nostro futuro in ogni suo aspetto, dal politico al culturale, all'economico, al sociale.

Se è antica verità che la scienza è all'origine di qualsiasi progresso umano, questa verità ha oggi acquisito una validità ignota al passato: come tutti sanno non vi è paese civile che non cerchi di munirsi di quel potenziale scientifico che gli consenta di risolvere i suoi problemi non più in modo « casuale ed episodico », ma secondo un chiaro ed organico disegno. In altre parole oggi la scienza è una delle componenti essenziali della politica di ogni paese civile. Si può e si deve, quindi, parlare di una politica scientifica e non solo come parte essenziale della politica cul-

turale, ma come politica autonoma che ha un suo preciso ruolo da svolgere nel processo promozionale e di sviluppo delle comunità nazionali.

Le due relazioni generali sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia nel 1972 e 1973, presentate ai sensi delle leggi 2 marzo 1963, n. 283, e 30 marzo 1965, n. 330, hanno informato il Parlamento e, con esso, la pubblica opinione delle condizioni in cui versa oggi la ricerca scientifica in Italia. Diciamo subito che queste condizioni sono tutt'altro che incoraggianti.

Il rapporto tra investimenti per ricerca-sviluppo e prodotto nazionale lordo non supera l'1 per cento, sicchè il nostro Paese continua ad occupare uno degli ultimi posti fra quelli industrialmente avanzati. E ciò nonostante che dal 1965 al 1973, nell'arco cioè di un ottennio, la spesa destinata alla ricerca scientifica e tecnologica nel Paese, in tutte le sue ripartizioni, sia triplicata passando dai

245.056 milioni di lire del 1965 ai 715.611 milioni di lire del 1973. Il 47,76 per cento di questa ultima cifra è stata destinata al settore pubblico, mentre il 52,24 per cento è stata destinata a quello privato. L'impegno globale per ricerca e sviluppo nel 1973 sarebbe aumentato, secondo dati non valutabili esattamente, del 9,52 per cento rispetto al 1972. Nel 1972 aumentò del 9,55 per cento rispetto al 1971.

Considerando la suddivisione della spesa del settore pubblico per enti finanziatori, vediamo che il Ministro della pubblica istruzione rappresenta il 33,78 per cento; il CNR il 22,24 per cento; il CNEN e l'INFN il 17,76 per cento; il Ministero dell'agricoltura e foreste il 2,36 per cento; il Ministero della difesa il 5,00 per cento; il Ministero della sanità l'1,32 per cento. Per quanto riguarda il personale addetto alla ricerca (ricercatori, tecnici e diplomati ed ausiliari) operano nel settore pubblico 42.266 unità ed in quello privato (comprese le imprese a partecipazione statale) circa 79.500 unità (dati 1971), per un totale di circa 122.000 unità. Gli operatori del settore pubblico si suddividono in: 24.606 ricercatori; 5.830 tecnici e diplomati; 11.920 ausiliari. A loro volta, i ricercatori sono così ripartiti: 2.454 nelle Amministrazioni dello Stato; 1.674 nel CNR; 1.006 nel CNEN; 19.091 nelle Università (esclusi i professori incaricati, data la non disponibilità dei dati relativi agli incaricati esterni); 381 nell'Enel.

Comparando le spese che le Amministrazioni pubbliche centrali dei paesi della Comunità europea hanno destinato alle attività di sviluppo e di ricerca nel periodo 1968-72, si rileva che l'Italia, per quanto riguarda l'incremento medio dei finanziamenti, si colloca al terzo posto dopo il Belgio e la Germania; « tuttavia in valore assoluto gli stanziamenti italiani superano di poco quelli previsti dall'Olanda mentre la distanza che ci separa dalla Germania e dalla Francia aumenta progressivamente; le spese per ricerca e sviluppo dell'Italia negli anni considerati incidono in media per l'8-9 per cento sul totale della Comunità ».

Da una indagine OCSE effettuata nel 1969 sulle spese per ricerca e sviluppo dei paesi

membri, si rileva che soltanto in Giappone, Grecia ed Irlanda le imprese autofinanziano completamente la ricerca da esse effettuata; negli altri paesi lo Stato concede, sotto forme diverse, un sostegno finanziario che in alcuni casi è senz'altro cospicuo; negli Stati Uniti il 37,7 per cento della spesa per ricerca e sviluppo è dovuto all'autofinanziamento delle imprese ed il 57,6 per cento al finanziamento statale. In Francia il finanziamento dello Stato al settore privato è sempre rilevante, ma comunque inferiore al 20 per cento del totale; nel Regno Unito si aggira sul 15 per cento, mentre in Italia è poco rilevante (3-4 per cento). Nella maggior parte dei paesi, inoltre, lo Stato finanzia la ricerca universitaria; nel Canada l'Università riceve sovvenzioni anche dall'industria, sebbene disponga di un notevole autofinanziamento (13 per cento sul totale). L'Università italiana provvede al finanziamento della propria ricerca nella misura del 7,3 per cento; negli altri Paesi ad essa contribuisce in gran parte lo Stato che sovvenziona parimenti le istituzioni a fini non di lucro. Per quanto riguarda le spese per ricerca svolte, sempre nel 1969, negli Istituti universitari di alcuni paesi membri dell'OCSE, si deve osservare che « l'Italia spende in assoluto solamente il doppio della Svezia ed il 33 per cento in più dell'Olanda; volendo invece fare riferimento ai paesi di dimensioni paragonabili al nostro, si nota che la spesa per ricerca nell'Università in Italia rappresenta il 36 per cento di quella degli istituti francesi ed il 30 per cento degli istituti tedeschi ».

La prevalenza del finanziamento privato su quello pubblico sembra ormai consolidata; questa tendenza, di cui sono segni evidenti e il notevole incremento del fondo IMI istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e il ruolo sempre più rilevante che vanno assumendo le società di ricerca quali la TECNECO, la TECNOMARE, la TECNO-TESSILE, eccetera, non può non essere valutata positivamente, essendosi così raggiunto un obiettivo che pensosi uomini di scienza avevano già posto agli inizi dello scorso decennio. (Si chiedeva, allora, che, mediante lo intervento pubblico, si creassero i presupposti per un decollo tecnologico di alcuni grossi

settori che nel Paese hanno il ruolo di strutture portanti). Bisogna quindi augurarsi non solo che essa permanga, ma si rafforzi e si espanda dai pochi settori dell'industria che hanno realizzato le condizioni per un'autonoma attività di ricerca ad altri settori della stessa industria e soprattutto a quelli della agricoltura e delle attività terziarie in cui non si è avuto sinora alcun decollo tecnologico, con la conseguenza di aggravare lo squilibrio nel Paese tra agricoltura e industria e tra agricoltura italiana e quella di altri Paesi. Ma nonostante il suo prevalere — come si è detto — su quella per la ricerca pubblica, la spesa per la ricerca privata resta pur sempre largamente insufficiente, specie per quanto riguarda la nostra dipendenza tecnologica dall'estero che, come è stato osservato nelle anzidette relazioni, « è forte e crescente per i prodotti nuovi attraverso licenze ma soprattutto attraverso investimenti diretti alle imprese straniere; invece è relativamente scarsa per i settori e prodotti di tecnologia intermedia. Se si prendono in esame i settori ad alto livello tecnologico, si stima che su 100 aziende più di 50 ricorrono all'importazione di licenze e di *know-how* con punte elevatissime nell'elettronica e nei calcolatori ».

È anche vero però che gli incentivi per la ricerca privata sono ancora modesti: l'unica forma di incentivi, come si è già accennato, è costituita dal fondo speciale di dotazione di 150 miliardi di lire erogati dall'IMI, su direttive del CIPE. Al riguardo però è anche da notare che l'afflusso di domande per il finanziamento della ricerca applicata riguarda non più di 50 progetti all'anno per un conto globale di 30 miliardi di lire e che « è stato notato un certo atteggiamento di attesa degli operatori economici, specie a livello delle maggiori aziende, nel campo della ricerca applicata ».

Per quanto concerne gli effettivi del personale addetto alle attività di ricerca e di sviluppo in Italia, « essi sono di poco superiori a quelli del Canada e dell'Olanda. Si nota inoltre la diversa proporzione esistente nei paesi dell'OCSE fra ricercatori ed il complesso del personale di ricerca; in Italia, infatti, i ricer-

catori costituiscono il 40,7 per cento degli effettivi del personale; in Francia corrispondono al 27,8 per cento; in Germania al 30 per cento; in Olanda al 20,2 per cento. Una proporzione simile a quella italiana, corrispondente cioè ad un elevato numero di ricercatori in rapporto al totale degli effettivi, si registra nel Canada (39,3 per cento); in Grecia (42 per cento); in Irlanda (38,4 per cento); in Giappone (43,8 per cento). A tale proposito si ricorda che il rapporto tra personale addetto alla ricerca e popolazione attiva è in Italia del due per mille, corrispondente cioè alla proporzione che nella maggior parte dei paesi industrializzati si registra tra i soli ricercatori e popolazione attiva ».

Dalle citate relazioni sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica — di cui si è ritenuto opportuno riportare testualmente larghi brani — si traggono le seguenti conclusioni, del resto emergenti in modo espresso o tacito dalle relazioni stesse ovvero dai vari studi compilati sul tema della ricerca.

1) La ricerca scientifica in Italia è condotta con scarsissimi mezzi — specialmente se ragguagliata a quella condotta da altri paesi del nostro stesso livello civile — ed è inoltre svolta da una pluralità di organismi pubblici e privati, non collegati tra loro se non con fili estremamente labili, e quindi in modo frammentario.

2) Non è più possibile tenere separata la ricerca scientifica dall'Università. Non si sottolinerà mai abbastanza che l'Università, ove la si intenda e configuri come la istituzione scolastico-culturale al più alto grado operante nel Paese, è la sede naturale della ricerca cui l'insegnamento superiore si lega inscindibilmente. Senza la ricerca fondamentale — la cui sede propria è nell'Università — la ricerca tecnologica e orientata non potrebbe fiorire. D'altra parte solo nell'Università si possono formare le nuove schiere di ricercatori: è stato esattamente scritto che « fuori delle Università è estremamente difficile creare l'atmosfera favorevole alla ricerca poiché mancano i giovani che sono una specie di lievito spirituale e forniscono le nuove leve di ricercatori »; mancano le attività didattiche

che sono utili ai ricercatori perchè li stimolano ad apprendere e ad ordinare le proprie idee; mancano i contatti con i colleghi di discipline affini, che soli impediscono la eccessiva, dannosa specializzazione. Infine, fuori delle Università, manca quello spirito liberale che è congeniale alle attività dei ricercatori. Questo collegamento tra Università e ricerca sarà indubbiamente favorito dal Dipartimento che, secondo le intenzioni dei suoi autori, porrà l'Università in grado di meglio organizzare e svolgere la ricerca scientifica in un duplice aspetto: insegnamento attraverso la ricerca ed insegnamento che ha per fine l'insegnare a ricercare ». Noi liberali non siamo stati nè siamo favorevoli all'introduzione del Dipartimento obbligatorio, perchè la sua generalizzazione non potrebbe non portare ulteriore scompiglio nella vita della Università le cui sorti non sono certo destinate a risollevarsi con quella specie di pannicello caldo rappresentato dalle « misure urgenti », da poco varate dal Parlamento. Ma abbiamo sostenuto che il Dipartimento facoltativo, specialmente per quanto riguarda i settori delle scienze esatte, potrebbe consentire nonchè cospicue economie anche e soprattutto una più stretta coordinazione tra attività didattica ed attività scientifica che nelle presenti condizioni è difficile realizzare. Nel nostro disegno di legge sull'Università, presentato al Parlamento nell'ormai lontano 1968, ma che è ancora per molti aspetti attuale, abbiamo appunto ipotizzato l'istituto del Dipartimento universitario come facoltativo.

3) L'integrazione dell'Università e della ricerca postulata sia dalla esigenza di un più efficace coordinamento tra insegnamento e ricerca sia da quella di provvedere adeguatamente alla formazione del personale ricercatore e tecnico è destinata a restare pura petizione di principio o a tradursi in una operazione infeconda se non si provvede contestualmente alla riforma organica e strutturale dell'Università lungo quelle linee che ormai la più che decennale pubblicistica dedicata all'argomento ha segnato nei loro tratti essenziali, sulla cui idoneità al fine da raggiungere gli studiosi del problema ormai generalmente consentono. Tra i punti essenziali di tale ri-

forma, vivamente e da molto tempo auspicata dai liberali, meritano particolare rilievo la istituzione di un titolo universitario intermedio e l'abolizione, sia pure a tempi lunghi, del valore legale dei titoli di studio.

4) Se la ricerca scientifica pura e fondamentale deve avere la sua sede primaria nell'Università, le ricerche orientate o di sviluppo sono destinate ad informare la prevalente attività delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che si occupano di ricerca ed i cui organi debbono essere opportunamente modificati. Giova ricordare che il CIPE nella riunione del 7 ottobre 1971 stabilì che la ricerca orientata del CNR si dirigesse prevalentemente verso obiettivi di interesse sociale, il che richiede forme di coordinamento sempre più stringenti ed incisive tra Amministrazioni dello Stato, enti di ricerca ed operatori economici.

5) La posizione morale e finanziaria del ricercatore deve essere adeguatamente disciplinata. Lo *status* del moderno ricercatore non può riportarsi ai soliti schemi, del resto in tanta parte già superati, del personale che presta servizio nello Stato o nel parastato. Com'è stato assai bene rilevato « il personale di ricerca nel quadro del pubblico impiego dovrebbe trovare collocazione a se stante in quanto la completa assimilazione ad altre categorie di pubblici dipendenti appare impropria oltre che inadeguata... Per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro per il personale di ricerca importa notare che il problema sostanziale non sta tanto nell'orientarsi aprioristicamente verso un rapporto contrattuale più vicino al rapporto privatistico oppure verso un sistema di ruoli. Il problema sta invece nello stabilire in che modo la scelta del tipo di rapporto di lavoro risponde o meno alle esigenze funzionali della ricerca ».

Da quanto detto risulta evidente che la persistenza dell'attuale quadro giuridico ed organizzativo del Ministero della ricerca non potrebbe non avere conseguenze negative per il graduale ed ordinato sviluppo della ricerca scientifica in Italia. È stato a ragione osservato che il Ministero della ricerca « è da dieci

anni privo di iniziativa legislativa e degli strumenti operativi idonei ad assolvere il suo mandato mentre tali strumenti si vanno moltiplicando in sedi istituzionalmente non competenti contribuendo ad aggravare la confusione nel settore ».

Il nocciolo essenziale del problema della ricerca consiste nell'assoluta necessità di coordinare tutte le iniziative nel campo della ricerca pubblica e privata in modo di raggiungere il massimo risultato con i non rilevanti fondi disponibili. Se la validità della ricerca scientifica in ogni parte del mondo è condizionata dalla predisposizione di adeguati programmi a breve, medio e lungo termine, ciò è soprattutto vero per i paesi come l'Italia la cui generale situazione economica non ha consentito ieri, e tanto meno consente oggi, di destinare alla ricerca le risorse che sarebbero necessarie.

Si impone, quindi, da noi l'esigenza di evitare in ogni modo la scoordinazione degli sforzi e la dispersione dei pochi mezzi a disposizione, ponendo il massimo impegno per accentrare in un solo organo i compiti del coordinamento, della propulsione, del controllo della ricerca.

Tale organo, cui spetta in buona sostanza di definire la politica scientifica del Paese amministrandone i finanziamenti, non può che essere un Ministero pieno. Solo questo Ministero « pieno » è in grado di adottare, con la necessaria autorità e avvalendosi di tutti i possibili strumenti legislativi, i provvedimenti intesi sia a dirigere la ricerca verso gli obiettivi segnati dalle effettive esigenze socio-economiche del Paese, sia a programmarla nel tempo (nella considerazione che quasi sempre gli anzidetti obiettivi non sono raggiungibili se non con gradualità) sia, infine, a controllarne i risultati.

Evidentemente siffatta politica è il risultato di una scelta tra varie alternative; scelta determinata — giova sottolinearlo ancora — dalle esigenze vitali del Paese considerate al presente e nelle prospettive socio-economiche dell'avvenire.

A monte, quindi, uno o più organismi di ricerca scientifica ad altissimo livello sono

chiamati a sottoporre alla valutazione del Ministro una serie di opzioni in tema di ricerca: queste opzioni diverranno oggetto di esame da parte del solo organo cui spetta di compiere le scelte definitive fissando la politica scientifica, ossia il Consiglio dei ministri, che ovviamente si avvarrà del parere di tutti quegli altri organismi che si occupano della politica culturale e socio-economica del Paese.

A valle tornano poi ad operare i vari organismi della ricerca scientifica allorchè si chiederà ad essi di tradurre nel concreto dei programmi le direttrici di politica scientifica stabilite dal potere esecutivo, nonchè di suggerire quelle varianti che per il mutare dei tempi e delle circostanze si rendessero necessarie. Questo nuovo quadro della ricerca scientifica nel Paese comporta adeguamenti ed aggiustamenti degli organismi che sinora hanno atteso alla ricerca e la cui attività va ricondotta ai primitivi compiti o comunque disciplinata *ex novo*.

L'esistenza del nuovo Ministero implica, altresì, l'assorbimento, da parte di esso, della istruzione universitaria, per quella essenziale esigenza poc'anzi segnalata, di riunire in una sola istituzione la principale sorgente di scienza e la principale sede di formazione di personale qualificato ai più alti livelli nonchè per l'altra esigenza di attuare la più intima coordinazione tra tutti i centri che attendono prevalentemente ad attività di ricerca fondamentale, tra i quali l'Università occupa una posizione primaria. Essa, inoltre, è destinata a segnare con precisione l'alveo in cui dovrà immettersi l'attività di ogni organismo che si occupa di ricerca — con il prevedibile effetto di evitare dispersione di forze e conflitti di attribuzioni — imprimendo così alla ricerca, in tutte le sue esplicazioni, un ritmo più alacre ed ordinato di progresso. Vi sarà poi una conseguenza — per così dire — collaterale che non va sottovalutata e cioè lo snellimento del Ministero della pubblica istruzione giunto ormai a dimensioni elefantache ed impossibilitato a svolgere le sue funzioni con quella tempestività ed efficienza che sarebbero indispensabili e che da gran tempo vengono reclamate e dal mondo della scuola e dalla

pubblica opinione. Liberare — è questa la parola adatta — il Ministero della pubblica istruzione da tutto il vasto e complesso settore dell'istruzione superiore significa consentirgli di riprendere quello slancio e quella vitalità di cui esso non può fare a meno in un momento come l'attuale in cui è chiamato ad affrontare il gravissimo problema della riforma di struttura dell'istruzione secondaria di secondo grado, riforma che determina, a sua volta, quella dell'istruzione secondaria di primo grado e, ancora più a ridosso, dell'istruzione elementare e della scuola materna ed infine, collateralmente, dell'istruzione secondaria non statale. D'altro lato il Ministro della ricerca meglio potrà attendere alla generale riforma dell'istruzione superiore i cui problemi di fondo giacciono tuttora sul tappeto e la cui soluzione — si pensi soltanto a quello del Dipartimento — condiziona in non piccola misura il futuro della ricerca scientifica.

Occorre poi tener presente che il nuovo Ministero se da un lato va organizzato come ogni altro Ministero « classico », dall'altro non può non tenere conto di alcune caratteristiche essenziali del mondo della ricerca quali, ad esempio, quella di una accurata e continuativa programmazione e l'altra della figura (anomala rispetto alle altre figure di dipendenti dello Stato) del ricercatore. La esigenza di assicurare la continuità scientifico-tecnico-amministrativa nella esplicazione dell'attività del Ministero della ricerca induce alla costituzione di un organo che riesca ad attuare tale continuità; mentre per aumentare le possibilità di reperimento di « validi ricercatori » e per evitare la loro fuga o in altri paesi o verso altri tipi di lavoro occorre preoccuparsi di tutelarne l'autonomia professionale oltre che la diretta e responsabile partecipazione alle scelte programmatiche dell'attività di ricerca, talchè sia per la loro assunzione sia per la loro mobilità da uno ad un altro settore di ricerca sia per il loro sviluppo di carriera occorre necessariamente fuoriuscire, come si è già detto, dai tradizionali schemi degli impieghi dello Stato e parastato e pensare a nuovi rapporti di lavoro contrassegnati dalla pos-

sibilità di rapidi sviluppi di carriera e da un estremo dinamismo. Vale la pena di aggiungere che la programmazione dell'attività di ricerca non deve pregiudicare minimamente l'opera del ricercatore che — come si è accennato — si colloca a monte delle scelte operate dall'autorità politica, nel senso che questa opera, da svolgere nella massima autonomia e libertà, contribuisce alla progettazione di quelle grandi opzioni in base alle quali l'autorità politica deciderà le direttrici della politica scientifica. Proprio per ciò non potrà dirsi menomata se attraverso di essa si darà poi attuazione ai programmi di ricerca definiti sul piano politico.

Il Ministero della ricerca è infine chiamato a svolgere un ruolo sempre più importante nel campo della ricerca privata favorendone lo sviluppo mercè la predisposizione di congrui incentivi. Se in questo campo — come si è visto — si è realizzato ben poco, ciò è dipeso non solo dalla scarsità dei mezzi, ma anche da un atteggiamento prudentiale delle imprese private.

Ai concetti sin qui esposti si ispirerà il disegno di legge che ho l'onore di sottoporre al vostro esame.

L'articolo 1 prevede la istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e la indicazione dei compiti ad esso attribuiti.

L'articolo 2 indica la procedura che dovrà essere seguita dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici che svolgano attività di ricerca per ottenere dal Ministero l'approvazione dei propri programmi annuali o pluriennali e l'assegnazione dei relativi stanziamenti per l'attuazione dei programmi stessi.

L'articolo 3 prevede le modalità relative alla concessione di mutui o di contributi a imprese private nonchè alla stipula di convenzioni con esse da parte del Ministero dell'Università e della ricerca.

L'articolo 4 riguarda la composizione dell'istituendo Ministero dell'università e della ricerca, articolato in cinque direzioni genera-

li, in un servizio studi e documentazione e in un segretariato generale.

L'articolo 5 provvede al trasferimento delle varie competenze attualmente proprie dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria, commercio e artigianato e della Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 6 prevede la partecipazione del Ministro dell'università e della ricerca al CIPE ed al Comitato dei ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Gli articoli 7 e 8 riguardano rispettivamente l'istituzione, con la relativa composizione e le competenze, del Consiglio superiore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica.

L'articolo 9 concerne l'anagrafe della ricerca scientifica e tecnologica comprendente anche l'inventario ragionato dei laboratori e degli indirizzi di ricerca.

L'articolo 10 contiene la delega al Governo ad emanare norme relative al funzionamento del nuovo Ministero e degli organismi che da esso dipendono nonchè allo stato giuridico-economico del suo personale.

L'articolo 11 provvede al funzionamento del Ministero nella prima applicazione della legge.

L'articolo 12 tende a favorire le liberalità disposte in favore di enti pubblici e privati a fini di ricerca, prevedendo la esenzione dei tributi per gli autori delle liberalità stesse. Le somme che le imprese private destinano alla ricerca sono, altresì, esenti da imposte.

Infine gli articoli 13 e 14 riguardano rispettivamente l'attribuzione al Ministero di fondi per il suo funzionamento fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso e l'assegnazione al suo bilancio degli stanziamenti per sovvenzionare la ricerca fondamentale e la ricerca applicata e di sviluppo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con lo scopo di provvedere all'istruzione superiore e di attuare la politica della ricerca scientifica e tecnologica.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che d'ora innanzi sarà indicato nel testo della presente legge come Ministero dell'università e della ricerca, attende ai seguenti compiti:

1) nell'osservanza del principio dell'autonomia, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 33 della Costituzione, promuove ed organizza l'istruzione superiore ai fini della elaborazione e trasmissione critica del sapere, del progresso della scienza e della formazione umana e scientifica per l'esercizio degli uffici e delle professioni;

2) attua le direttive di politica scientifica fissate dal Governo, indicando, nel rispetto per la libertà della scienza, le linee generali ed essenziali dello sviluppo della ricerca fondamentale ed applicata, scientifica e tecnologica, del settore pubblico, valutando le esigenze di tale ricerca sul piano finanziario e favorendo gli opportuni collegamenti con i programmi di ricerca svolti nel settore privato;

3) coordina le attività di ricerca fondamentale ed applicata, scientifica e tecnologica, condotte, a qualsiasi titolo, secondo le linee indicate al punto 2, dalle Università, dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici; ne promuove lo sviluppo e ne approva i relativi programmi ed i conseguenti piani di finanziamento;

4) accerta annualmente le condizioni della ricerca fondamentale ed applicata, scientifica e tecnologica, in Italia ed all'estero, predisponendo un'apposita relazione che è allegata al bilancio dello Stato: detta relazione

deve, tra l'altro, esporre i risultati dei programmi realizzati nell'esercizio precedente ed elencare i programmi in corso di realizzazione, finanziati totalmente o parzialmente, nonché quelli in via di approvazione;

5) provvede a studi o a ricerche, che rivestano particolare importanza sul piano nazionale o ai fini della collaborazione internazionale scientifico-tecnica, o direttamente o affidandoli, mediante convenzioni, alle Università, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici o enti privati;

6) collabora con il Ministero degli affari esteri e gli altri Ministeri interessati alla elaborazione dei programmi di cooperazione scientifica e tecnologica internazionale; alla predisposizione di accordi in materia scientifico-tecnica con altri Paesi; all'attuazione delle relative convenzioni; alla partecipazione italiana ad organismi internazionali; alla designazione delle ambasciate italiane all'estero presso le quali debbono essere assegnati addetti scientifici con il compito di riferire in merito alle attività degli organismi, pubblici e privati, operanti all'estero, che si occupano di ricerca scientifica e tecnologica. Gli addetti scientifici sono scelti tra docenti universitari, ricercatori o esperti e nominati dal Ministro degli affari esteri, previo parere conforme del Ministro per l'università e la ricerca scientifica;

7) promuove, attraverso le Università, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e gli enti privati, tutte le iniziative atte a trasferire i risultati della ricerca scientifica e tecnologica sul piano produttivo;

8) vigila affinché le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici diano integrale attuazione ai programmi di ricerca approvati secondo quanto previsto dal successivo articolo 2;

9) cura che i risultati di tutte le ricerche svolte da Amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed enti privati a partecipazione statale o a sovvenzione statale siano resi accessibili, a quanti ne facciano richiesta, anche nei loro particolari, salvo espressi divieti legislativi.

## Art. 2.

Entro il 1° marzo di ciascun anno le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività di ricerca, nonchè ogni altro organismo che riceva finanziamenti pubblici per la stessa attività, inviano al Ministero dell'università e della ricerca i programmi annuali o pluriennali, riferentisi all'esercizio o agli esercizi successivi, dell'attività scientifica e tecnologica che intendono svolgere, ai fini della loro valutazione sul piano scientifico e finanziario. Il Ministero dell'università e della ricerca, sentito il parere del Consiglio superiore della istruzione superiore e della ricerca scientifica, previsto dal successivo articolo 7, o approva detti programmi o li respinge o li restituisce con le osservazioni del caso alle Amministrazioni ed enti interessati.

Qualora le osservazioni siano integralmente accolte, i programmi, modificati in conformità, vengono restituiti per l'approvazione definitiva al Ministero dell'università e della ricerca; in caso contrario sono restituiti, con le controdeduzioni ritenute necessarie, al Ministero stesso che, dopo averli risottoposti all'esame del Consiglio superiore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica, si pronuncia definitivamente su di essi entro e non oltre il 15 giugno. Solo i programmi approvati dal Ministero dell'università e della ricerca sono ammessi al finanziamento statale.

Il Ministero dell'università e della ricerca invia al Ministero del tesoro entro il 15 luglio le proposte per gli stanziamenti destinati alla attuazione dei programmi di ricerca annuali o pluriennali da iscrivere negli appositi capitoli di bilancio delle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici per l'esercizio o gli esercizi finanziari successivi, fermo restando, per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato, il disposto dell'articolo 3 della legge 2 marzo 1963, n. 283. Eventuali proposte di variazioni dei predetti stanziamenti nel corso dell'esercizio finanziario, che si rendessero necessarie ai fini dell'esecuzione del programma di ricerca, debbono essere approvate dal Ministro dell'università e della ricerca, secondo le procedure di cui al presente articolo.

## Art. 3.

Il Ministro dell'università e della ricerca può concedere mutui o contributi ad imprese private che svolgono attività di ricerca scientifica o tecnologica.

Possono essere stipulate convenzioni tra il Ministero dell'università e della ricerca ed imprese private con le quali il Ministero assume l'onere finanziario, totale o parziale, delle ricerche applicate e di sviluppo che dette imprese si impegnano ad eseguire, a condizione che gli eventuali utili conseguiti per effetto dei risultati delle ricerche stesse affluiscano nel bilancio del Ministero sino alla concorrenza del sessanta per cento delle somme da esso all'uopo erogate.

L'adozione dei provvedimenti e la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo sono subordinate al parere conforme del Consiglio superiore dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica.

## Art. 4.

Il Ministero dell'università e della ricerca è articolato come segue:

- 1) Direzione generale dell'istruzione superiore;
- 2) Direzione generale della programmazione e del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;
- 3) Direzione generale delle fonti di energia non convenzionale;
- 4) Direzione generale della incentivazione della ricerca scientifica e tecnologica nelle imprese private;
- 5) Direzione generale affari generali e personale;
- 6) Servizio studi e documentazione.

Ad assicurare unicità e continuità di indirizzo all'azione del Ministero è istituito il Segretariato generale cui è preposto il segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Mi-

nistro dell'università e della ricerca, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il segretario generale è scelto tra i dipendenti dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata; dura in carica sei anni e non può essere riconfermato.

Nella sede del Ministero dell'Università e della ricerca operano la Ragioneria centrale alle dipendenze del Ministero del tesoro e l'ufficio controllo della Corte dei conti.

#### Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferite al Ministero della università e della ricerca:

1) tutte le competenze in materia di istruzione superiore e di fonti di energia non convenzionale, rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero della industria, commercio e artigianato;

2) tutte le funzioni di vigilanza attribuite dalle vigenti leggi alla Presidenza del Consiglio o ad altri Ministeri sugli enti che svolgono attività di ricerca scientifica o tecnologica, ivi compresi il CNR ed il CNEN.

In seno al Ministero della pubblica istruzione è soppressa la Direzione generale della istruzione superiore. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge il personale di ogni qualifica ad essa addetto è trasferito nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca; lo stesso trasferimento è disposto nei confronti del personale del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, di ogni qualifica, addetto, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, agli uffici della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, che si occupano delle fonti di energia non convenzionale.

#### Art. 6.

Il Ministro dell'università e della ricerca fa parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Gli sono devolute le funzioni attualmente attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri nei riguardi del CNR.

## Art. 7.

La 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione è soppressa.

Presso il Ministero dell'Università e della ricerca è istituito il Consiglio superiore della istruzione superiore e della ricerca scientifica. Esso è presieduto dal Ministro e si articola in due sezioni: la 1<sup>a</sup> Sezione per l'istruzione superiore; la 2<sup>a</sup> Sezione per la ricerca scientifica e tecnologica. Il Consiglio, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, è presieduto dal Vice Presidente nominato dal Ministro e scelto da una rosa di dieci membri designati dal Consiglio tra i docenti universitari di ruolo.

La 1<sup>a</sup> Sezione che, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio, ha la composizione e le attribuzioni proprie della 1<sup>a</sup> sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La seconda sezione che, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, è presieduta dal Presidente del CNR, è così composta:

- a) il Presidente del CNR;
- b) il Vice Presidente del CNEN;
- c) il Presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;
- d) 82 esperti di cui 72 appartenenti al mondo della ricerca scientifica e tecnologica, eletti dalle Università, dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici e dalle imprese a partecipazione statale che attendono ad attività di ricerca scientifica e tecnologica, e 10 esperti in materia economica od in attività di ricerca scientifica e tecnologica del settore privato nominati dal Presidente della Repubblica su designazione del CNEN.

I membri di cui alla lettera d) durano in carica 4 anni e possono essere confermati solo una volta. Il Consiglio superiore dell'istruzione superiore e della ricerca si dà un proprio regolamento nel quale sono previste le modalità del suo funzionamento e della sua articolazione in comitati e giunte aventi anche efficacia esterna; alle riunioni di tali comitati e giunte possono essere chiamati a

partecipare, come osservatori, esperti del mondo scientifico ed economico, forniti di particolare competenza in ordine ai problemi trattati.

#### Art. 8.

Il Consiglio superiore dell'istruzione superiore e della ricerca, riunito in adunanza plenaria all'inizio di ogni anno, indica i grandi settori di indagine verso i quali ritiene opportuno che siano orientate le ricerche scientifiche e tecnologiche a breve, medio e lungo termine in modo che il Ministro possa, con apposita relazione, fornire al Governo tutti gli utili elementi per determinare, in funzione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese e tenuto conto delle condizioni del bilancio dello Stato, la politica scientifica che spetta poi al Ministero di attuare ai sensi dell'articolo 1, punto 2.

Il Consiglio si riunisce in adunanza plenaria o a sezioni separate nei casi previsti dalla legge ed in tutti gli altri nei quali il Ministro lo ritenga opportuno.

#### Art. 9.

Gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica con finanziamenti pubblici e gli enti finanziatori sono tenuti a fornire al Ministero della università e della ricerca tutte le notizie da questo richieste concernenti tale attività.

È obbligatoria l'iscrizione dei predetti enti all'Anagrafe della ricerca scientifica e tecnologica che sarà istituita, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'università e della ricerca e che comprenderà anche l'inventario ragionato dei laboratori e degli indirizzi di ricerca.

Solo gli enti iscritti all'anagrafe possono fruire degli stanziamenti e di ogni altra agevolazione prevista dalla presente legge.

#### Art. 10.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad ema-

nare, con unico provvedimento, le norme concernenti:

1) l'istituzione dei ruoli del personale amministrativo, scientifico-tecnico ed ausiliario del Ministero dell'università e della ricerca e la determinazione dei contingenti del personale scientifico-tecnico non di ruolo;

2) la suddivisione delle Direzioni generali, di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 4, in servizi distinti per grandi obiettivi di ricerca;

3) lo stato giuridico del personale scientifico-tecnico di ruolo e non di ruolo addetto alla ricerca nel settore pubblico secondo i seguenti principi direttivi:

a) per il personale di ruolo: carriere a ruoli aperti e mobili in modo da favorire rapidi scorrimenti nelle qualifiche e possibilità di passaggi da un settore ad altro di ricerca, a seconda delle esigenze;

b) per il personale non di ruolo: possibilità di assunzione mediante contratti a breve o a lungo termine, a tempo pieno o parziale e differenziati per quanto riguarda il trattamento economico, secondo la natura delle mansioni svolte e prevedendo parità di retribuzione a parità di prestazioni;

4) la nuova disciplina delle procedure relative a tutti i provvedimenti di spesa e alle fasi dei controlli secondo criteri della massima snellezza e celerità: solo i contratti di importo superiore a lire 500 milioni debbono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di Stato;

5) le modalità del trasferimento nei ruoli del personale amministrativo, scientifico-tecnico, esecutivo ed ausiliario del Ministero dell'università e della ricerca, dell'analogo personale di ruolo dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria, commercio e artigianato e di altre Amministrazioni dello Stato secondo il principio della corrispondenza delle mansioni svolte e della conservazione delle posizioni giuridico-economiche acquisite;

6) lo stato giuridico ed economico degli addetti scientifici presso le Ambasciate italiane all'estero di cui al precedente articolo 1;

7) l'armonizzazione alle disposizioni della presente legge dell'attuale normativa prevista per gli organi ed il funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, del Comitato nazionale dell'energia nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare e di tutti gli altri enti pubblici che si occupano di ricerca;

8) le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe della ricerca di cui al precedente articolo 9;

9) le modalità per disciplinare le elezioni dei 72 esperti di cui alla lettera d) del precedente articolo 7.

#### Art. 11.

Per il primo funzionamento del Ministero dell'università e della ricerca si provvede, mediante comando o collocamento fuori ruolo, secondo le vigenti disposizioni, di personale di altre Amministrazioni dello Stato sino ad un massimo di cento unità.

Nella prima applicazione della presente legge, per il conferimento dei posti nelle qualifiche iniziali sino a quelle di direttore di sezione od equiparate sono banditi concorsi per titoli riservati a personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, da espletarsi nel termine massimo di 4 mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei relativi bandi di concorso.

#### Art. 12.

Le liberalità a qualsiasi titolo disposte a favore delle Università o degli istituti di istruzione superiore e quelle a favore delle Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici, ai fini di ricerca scientifica e tecnologica, fondamentale ed applicata, sono esenti da qualsiasi imposta.

Le somme destinate dalle imprese private alla ricerca fondamentale, applicata e di sviluppo non sono incluse nel computo del reddito imponibile ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

## Art. 13.

Fino all'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca, le spese necessarie al suo funzionamento fanno carico ad apposita rubrica da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

In tale rubrica sono trasferiti gli stanziamenti già previsti in detto stato di previsione per i servizi riguardanti l'istruzione superiore, il Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e le fonti di energia non convenzionale.

Per le nuove spese di carattere generale si provvede fino ad un massimo di lire 1 miliardo con una quota dello stanziamento di cui al successivo articolo 14.

## Art. 14.

Nell'esercizio finanziario 1975 sono assegnati al bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica 50 miliardi di lire per sovvenzionare la ricerca fondamentale e 200 miliardi di lire per sovvenzionare la ricerca applicata e di sviluppo da svolgersi presso le Università, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, le imprese a partecipazione statale e le imprese private, in aggiunta agli stanziamenti previsti allo stesso titolo.

Gli stanziamenti di cui al presente articolo riceveranno, in ciascuno degli esercizi finanziari successivi, per un decennio, un incremento non inferiore al 10 per cento.